



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

DIPARTIMENTO 3 - DIDATTICA - AREA UFFICI DIDATTICA

SETTORE II - DOTTORATI, ASSEGNI DI RICERCA, BORSE DI STUDIO, TIROCINI DI RICERCA

D.R. 2087/2011

Prot. n. 35707

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 ASSEGNI DI RICERCA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STORIA E METODOLOGIE COMPARATE

IL RETTORE

- VISTA** la Legge n. 168 del 9.5.1989;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 22 relativo al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
VISTO il D.M. n. 102 del 09.03.2011 con il quale è stato stabilito l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante;
VISTA la nota del MIUR prot. n. 2330 del 20.04.2011 che autorizza gli Atenei a bandire gli assegni di ricerca ai sensi delle nuove disposizioni di legge;
VISTO il D.R. 2402-2005 del 9.8.2005 "Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca" e successive modificazioni;
VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento di Storia e Metodologie Comparate del 06.07.2011;
VISTE le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 04.10.2011;

DECRETA

Art. 1

Numero degli assegni

E' indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. **2 assegni di ricerca** da svolgersi presso il Dipartimento di Storia e Metodologie Comparate dell'Università degli Studi dell'Aquila.

L'importo annuale dell'assegno di ricerca corrisponde a **€ 22.817,16** comprensivo di tutti gli oneri a carico Ente e percipiente previsti dalla legge.

L'assegno, compresi gli eventuali rinnovi, non può avere complessivamente una durata superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

L'eventuale rinnovo è subordinato ad una positiva valutazione dell'attività svolta da parte del Consiglio della struttura, oltre che alla effettiva disponibilità dei fondi di bilancio.

Area Scientifica: 10 – Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche

DIPARTIMENTO DI STORIA E METODOLOGIE COMPARATE

1) Titolo del Progetto: "S. Lucia di Rocca di Cambio (AQ). Reperti e strutture: dallo scavo alla musealizzazione. Confronti con analoghi insediamenti ecclesiastici del territorio"

Settore Scientifico Disciplinare Prevalente: L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale

Altri settori scientifico disciplinari interessati: L-ART/01 Storia dell'arte medievale

Responsabile del Progetto: Prof. Fabio Redi

Requisiti per l'ammissione al concorso: Laurea Specialistica in Storia e tecnica delle produzioni artistiche e artigianali – classe 95/S

Lingua straniera richiesta: inglese

Durata: 1 anno (rinnovabile previa verifica della disponibilità finanziaria)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

DIPARTIMENTO 3 - DIDATTICA - AREA UFFICI DIDATTICA

SETTORE II - DOTTORATI, ASSEGNI DI RICERCA, BORSE DI STUDIO, TIROCINI DI RICERCA

Finanziamento: € 22.817,16 annui, finanziati con fondi messi a disposizione dal Dipartimento di Storia e Metodologie Comparate

2) Titolo del Progetto: *“Per un approccio paleobiologico alla conoscenza delle popolazioni dell’Abruzzo medievale dagli scavi archeologici del territorio”*

Settore Scientifico Disciplinare Prevalente: L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale

Altri settori scientifico disciplinari interessati: BIO/08 Antropologia

Responsabile del Progetto: Prof. Fabio Redi

Requisiti per l'ammissione al concorso: Dottorato di Ricerca in Archeologia Medievale: strutture della società, insediamenti e organizzazione del territorio, attività produttive

Lingua straniera richiesta: inglese

Durata: 1 anno (rinnovabile previa verifica della disponibilità finanziaria)

Finanziamento: € 22.817,16 annui, finanziati con fondi messi a disposizione dal Dipartimento di Storia e Metodologie Comparate

Art. 2

Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

Agli assegni di cui al presente bando si applicano:

- in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 Agosto 1984 n. 476, e successive modificazioni e integrazioni (esenzione di prelievo fiscale);
- in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995 n. 335, e successive modificazioni e integrazioni (contribuzione previdenziale);
- in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 (Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca);
- in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

L'Università degli Studi dell'Aquila provvede alla copertura assicurativa per rischio infortuni e per la responsabilità civile.

Art. 3

Requisiti per l'ammissione

1. Gli assegni di ricerca sono destinati a coloro che siano in possesso di un diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a 4 anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. n. 509/1999) o di laurea specialistica/magistrale (ai sensi rispettivamente dei D.M. n. 509/1999 e n. 270/2004), accompagnato da curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. Può essere individuato quale requisito obbligatorio ai fini del conferimento dell'assegno di ricerca, il possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da adeguata produzione scientifica.

In assenza di tale determinazione, il possesso dei titoli sopra riportati costituirà titolo preferenziale.

2. I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero, che non sia già stato dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente, devono allegare alla domanda di partecipazione i documenti utili a consentire alla Commissione giudicatrice di dichiararne l'equipollenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione. I predetti documenti devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, secondo le vigenti norme in materia di ammissione di studenti stranieri a corsi di studio delle Università italiane.

3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando della presente procedura concorsuale per la presentazione della domanda di ammissione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

DIPARTIMENTO 3 - DIDATTICA - AREA UFFICI DIDATTICA

SETTORE II - DOTTORATI, ASSEGNI DI RICERCA, BORSE DI STUDIO, TIROCINI DI RICERCA

4. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.
5. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure i neolaureati privi di titolo di formazione alla ricerca o di documentata ed idonea esperienza derivante da attività di ricerca già svolta ovvero di curriculum scientifico-professionale adeguato.
6. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti al personale di ruolo presso le Università, gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'ENEA e l'ASI, nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
7. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ((art. 18 Legge n. 240/2010).
8. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a coloro che partecipano, per tutto il periodo di durata del contratto, a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.
9. Al vincitore in servizio presso pubbliche amministrazioni diverse da quelle indicate al 5° comma del presente articolo potrà essere conferito l'assegno previo collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto.
10. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni di cui all'art. 22 legge 240/2010 e dei contratti di cui art. 24 legge 240/2010 (*Ricercatori a tempo determinato*), intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 5 del presente articolo, non può in ogni caso superare i dodici anni anche non continuativi.

Art. 4

Domanda e termine

1. La domanda di ammissione alla procedura selettiva, redatta in carta semplice e secondo l'allegato fac-simile, dovrà essere consegnata o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi dell'Aquila - Settore II - Dottorati, Assegni di Ricerca, Borse di Studio, Tirocini di Ricerca, sito in via G. Falcone n. 25 – 67100 L'AQUILA – **e dovrà pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale di questo Ateneo.**
NON FA FEDE il timbro dell'ufficio postale accettante.
2. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla procedura selettiva stessa:
 - a) nome e cognome, la data e il luogo di nascita, la propria cittadinanza, il codice fiscale, recapito telefonico, l'indirizzo di posta elettronica, la residenza, nonché il domicilio o recapito completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative al presente bando.
 - b) la denominazione del concorso a cui si intende partecipare.
 - c) il diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale posseduto o del titolo conseguito all'estero riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali oppure con le modalità di cui all'art.332 del Testo Unico n.1592/1993, con l'indicazione della data di conseguimento, della votazione ottenuta, dell'Università presso cui è stato conseguito, nonché il titolo della tesi.
 - d) il titolo di dottore di ricerca, con l'indicazione della data di conseguimento e l'Università sede amministrativa del corso, nonché il titolo della tesi; nel caso in cui il titolo di dottore di ricerca sia stato conseguito all'estero è necessario che il candidato dichiari di aver ottenuto il riconoscimento, ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 382/80;
*Qualora non fosse stato ottenuto il suddetto riconoscimento il titolo accademico estero può essere dichiarato ammissibile dalla Commissione giudicatrice, **ai soli fini dell'ammissione alla selezione.** In*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

DIPARTIMENTO 3 - DIDATTICA - AREA UFFICI DIDATTICA

SETTORE II - DOTTORATI, ASSEGNI DI RICERCA, BORSE DI STUDIO, TIROCINI DI RICERCA

tal caso il Candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione i documenti tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia.

- e) Il titolo di specializzazione di area medica.
- f) la conoscenza della lingua straniera specificata per il progetto per cui si concorre.
- g) di aver/non aver fruito di altri assegni di ricerca.
- h) l'eventuale dipendenza da pubbliche amministrazioni di cui al comma 8 dell'art. 3 del presente bando.
- i) di non essere personale di ruolo presso università o enti di ricerca indicati al comma 5 dell'art. 3 del presente bando.
- j) di non superare il limite massimo temporale di dodici anni, anche non continuativi, considerando la durata complessiva dei contratti di cui all'art. 22 e all'art. 24 della Legge n. 240/2010.
- k) i cittadini non italiani debbono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
- l) di non essere in rapporto di parentela ai sensi dell'art. 3 comma 7 del presente bando.
- m) di essere a conoscenza di non poter partecipare per tutto il periodo di durata del contratto, a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.

Ogni eventuale cambiamento delle suddette dichiarazioni indicate nella domanda di ammissione dovrà essere comunicato tempestivamente a questa Università.

La firma è obbligatoria a pena di nullità della domanda.

Art. 5

Titoli e curriculum professionale

Gli aspiranti devono allegare alla domanda i sottoelencati titoli:

- a. certificato di laurea con l'indicazione del voto riportato nell'esame di laurea;
- b. certificato comprovante il possesso del titolo di dottore di ricerca o l'avvenuto superamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca o del titolo di specializzazione in area medica;
- c. certificati dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione.
- d. fotocopia del codice fiscale e del documento di identità.
- e. curriculum della propria attività scientifica e/o professionale.
- f. pubblicazioni che si ritengono utili al fine della presente procedura selettiva; a queste il candidato dovrà altresì allegare apposita dichiarazione sostitutiva in cui se ne attesti la conformità all'originale.

I titoli dei quali il candidato richiede la valutazione devono essere prodotti entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande.

E' in facoltà dell'interessato allegare alla domanda, in luogo dei sopraelencati certificati, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di notorietà (ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445), corredata da una fotocopia di un documento di identità.

Ai titoli (ad eccezione delle pubblicazioni) redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

I cittadini non italiani residenti in Italia possono avvalersi delle autocertificazioni di cui sopra, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani (Art. 3 comma 2 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

I cittadini non italiani non residenti in Italia non possono avvalersi in alcun modo dell'istituto dell'autocertificazione (Art. 3 comma 3 D.P.R. 445 del 28.12.2000).

Non verranno presi in considerazione i titoli presentati a questa Amministrazione oltre il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

DIPARTIMENTO 3 - DIDATTICA - AREA UFFICI DIDATTICA

SETTORE II - DOTTORATI, ASSEGNI DI RICERCA, BORSE DI STUDIO, TIROCINI DI RICERCA

Art. 6

Commissione giudicatrice

La commissione nominata con Decreto del Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento, sarà composta da 3 membri tra i quali un Professore Ordinario con funzioni di Presidente, il Referente Scientifico e un Professore Ordinario o Professore Associato o Ricercatore confermato.

Al termine della seduta dedicata alla prova orale, la Commissione redigerà apposito verbale contenente un giudizio relativo al colloquio sostenuto da ciascun candidato nonché l'elencazione analitica dei punteggi assegnati, le eventuali esclusioni e la graduatoria di merito.

La commissione dovrà concludere le procedure concorsuali e restituire gli atti al Settore II - Dottorati, Assegni di Ricerca, Borse di Studio, Tirocini di ricerca dell'Università degli Studi dell'Aquila, entro il **termine di 60 giorni** dalla data di ricezione della documentazione.

Art. 7

Esame di ammissione

Il concorso è per titoli e colloquio.

I criteri, ai fini della valutazione dei titoli, sono determinati dalla Commissione giudicatrice nella prima seduta preliminarmente all'esame delle domande, entro i limiti sotto indicati.

I titoli, cui sono riservati 60 punti su 100, oggetto di valutazione sono i seguenti:

- 20 punti per il dottorato di ricerca o per diploma di specializzazione area medica attinente ai settori disciplinari pertinenti o affini a quello per il quale si concorre;
- fino a 5 punti per il voto di laurea;
- fino a 25 punti per pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato ed altra documentazione attestante attitudine alla ricerca scientifica in settori disciplinari pertinenti o affini a quello per il quale si concorre;
- fino a 5 punti per diplomi di specializzazione, attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea in settori disciplinari pertinenti o affini a quello per il quale si concorre;
- fino a 5 punti per altri titoli collegati al servizio prestato a seguito di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, debitamente attestati, ove compaia la decorrenza e la durata dell'attività svolta, comunque non inferiore a 3 (tre) mesi. Detti titoli sono valutabili se collegati ad attività prestate in settori disciplinari pertinenti o affini a quello per il quale si concorre.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano ottenuto almeno 30 punti su 60 nei titoli.

I risultati della valutazione dei titoli, limitatamente ai candidati ammessi, saranno resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio, mediante affissione all'albo della struttura interessata.

Art. 8

Colloquio

Il colloquio, cui è attribuito un punteggio massimo di 40 punti su 100, riguarderà la discussione dei titoli con approfondimento degli argomenti in relazione al Settore Scientifico-disciplinare nonché la conoscenza della lingua straniera.

Per aver accesso all'aula ove si svolgerà il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.

Il colloquio si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Il colloquio si intende superato con la votazione di almeno 28 punti.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati e provvede per l'affissione nella sede d'esame.

La data ed il luogo del colloquio sarà comunicato mediante avviso esposto all'albo del Dipartimento con preavviso di almeno 15 giorni.

Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione.

Art. 9

Graduatoria di merito

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. La votazione complessiva è data sommando al punteggio riportato nella valutazione dei titoli quello attribuito al colloquio. In caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il candidato più giovane.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

DIPARTIMENTO 3 - DIDATTICA - AREA UFFICI DIDATTICA

SETTORE II - DOTTORATI, ASSEGNI DI RICERCA, BORSE DI STUDIO, TIROCINI DI RICERCA

La graduatoria di merito è approvata con decreto del Rettore e verrà utilizzata in caso di rinuncia del vincitore o di decadenza dal diritto al conferimento per mancata accettazione dell'assegno.

L'assegno, in tal caso, verrà conferito al candidato che, nel rispetto dell'ordine della graduatoria, risulti collocato immediatamente dopo il vincitore.

Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità alla procedura selettiva di cui al presente bando, per cui la graduatoria di merito è utilizzabile esclusivamente nei limiti di cui ai precedenti commi.

Art. 10

Conferimento dell'assegno di ricerca

Il vincitore della procedura selettiva è invitato ad autocertificare:

- 1) di essere soggetto o meno ad altre forme di previdenza (ENPAM, ecc.);
- 2) di essere/non essere dipendente di pubbliche amministrazioni;
- 3) l'apertura di una posizione presso l'INPS per il versamento dei contributi (iscrizione alla gestione separata INPS);
- 4) il numero di conto corrente per l'accredito dell'assegno;
- 5) per i cittadini non italiani è necessario il possesso del codice fiscale italiano;
- 6) di non essere in rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio Amministrativo dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 240/2010.
- 7) di non essere iscritto a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale, dottorato con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

Il vincitore sarà tenuto all'atto della stipula del contratto a sottoscrivere dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 3; se trovasi in servizio presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 3, dovrà altresì dichiarare di essere stato collocato in aspettativa senza assegni.

Il vincitore sarà tenuto a produrre, inoltre, sempre all'atto della stipula del contratto, **un certificato medico** rilasciato dal competente settore **dell'Unità Sanitaria locale attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica alla collaborazione.**

Qualora sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine alla collaborazione stessa.

I candidati invalidi dovranno produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 Aprile 1968, n. 482 una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla sua salute ed incolumità ed a quella dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva comunque la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte del medico del lavoro competente ai sensi della legge n. 626/1994.

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dal vincitore della presente procedura selettiva saranno soggetti, da parte dell'Università dell'Aquila a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi.

Con il vincitore sarà stipulato un contratto di collaborazione della durata indicata nell'art. 1. Tale contratto non configura in alcun modo contratto di lavoro subordinato.

Il vincitore della presente procedura selettiva sarà tenuto a rispettare gli adempimenti previsti dal Regolamento di questo Ateneo per il conferimento dell'assegno per la collaborazione ad attività di ricerca ed in particolare quanto espressamente previsto dagli articoli n. 7, 8 e 9 dello stesso (<http://www.univaq.it/section.php?id=315>).

L'assegno decorre improrogabilmente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato stipulato il contratto

La fruizione dell'assegno decorre dalla data di inizio dell'attività di ricerca notificata da parte del Responsabile Scientifico e trasmessa dal Direttore del Dipartimento al Settore II - Dottorati, assegni di ricerca, borse di studio, tirocini di ricerca.

Decadono dal diritto dell'assegno coloro che, entro il termine fissato dall'amministrazione non dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito.

Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzione del periodo di godimento



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

DIPARTIMENTO 3 - DIDATTICA - AREA UFFICI DIDATTICA

SETTORE II - DOTTORATI, ASSEGNI DI RICERCA, BORSE DI STUDIO, TIROCINI DI RICERCA

dell'assegno verranno consentiti al vincitore che dimostri di dover soddisfare obblighi militari o di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (Decreto Legislativo del 26 Marzo 2001, n. 151).

Coloro che alla data di ricezione della lettera di conferimento dell'assegno, si trovino in servizio militare sono tenuti ad esibire un certificato dell'autorità militare, nel quale dovrà essere indicata la data presumibile in cui avrà termine il servizio stesso.

E' in facoltà del titolare dell'assegno presentare, in luogo del certificato una dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. del 28.12.2000 N. 445).

Il titolare dell'assegno dovrà comunque iniziare l'attività di ricerca entro e non oltre 15 giorni dalla data di congedo.

Il differimento dell'inizio dell'attività di ricerca eccezionalmente, potrà essere consentito ove ricorrano motivazioni scientifiche che dovranno essere ritenute valide dal Senato Accademico, previa acquisizione del parere del Consiglio di Dipartimento di riferimento dell'assegno.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi degli artt. 7 e 13 del Decreto Legislativo n. 96 del 30.06.2003 saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione dell'assegno in questione.

Il titolare di assegno deve presentare una dettagliata relazione sull'attività di ricerca svolta da sottoporre al Responsabile Scientifico, con scadenza semestrale.

Il Responsabile Scientifico del progetto è tenuto ad esprimere, in ciascuna relazione il proprio motivato giudizio. Al termine del rapporto di collaborazione, l'assegnista è tenuto a depositare il risultato dell'attività di ricerca presso il Dipartimento dandone comunicazione all'Amministrazione.

Art. 11

Divieto di cumulo, incompatibilità

1. L'assegno non può essere cumulato con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare di assegno.

2. L'assegno è individuale.

3. Il beneficiario non può cumularlo con i proventi da attività professionali o rapporti di lavoro.

Per tutta la durata dell'assegno è inibito l'esercizio di attività libero-professionali o lo svolgimento di rapporti di lavoro. L'assunzione di detti incarichi comporta la decadenza di diritto dall'assegno.

4. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, l'assegnista potrà chiedere, in via eccezionale, di svolgere incarichi esterni, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio di Dipartimento, a condizione che l'attività:

- non si configuri in rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato;
- non sia incompatibile con quanto previsto dalla normativa in generale e dai Regolamenti specifici adottati dall'Università degli Studi dell'Aquila;
- non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare dell'assegno.

5. Gli assegni di ricerca sono incompatibili con la partecipazione, durante tutto il periodo di durata del contratto di cui al presente bando, a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

6. Il titolare di assegno può prestare un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca, previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento, sentito il Responsabile Scientifico.

Art. 12

Frequenza dei titolari di assegno ai corsi di dottorato di ricerca

Il titolare di assegno può frequentare corsi di dottorato di ricerca nei settori disciplinari affini alle attività di ricerca connesse all'assegno, anche in deroga al numero determinato dall'Ateneo, fermo restando il superamento di prove di ammissione. In tali casi l'Università dell'Aquila non è impegnata ad assicurare alcun finanziamento per il proseguimento dei corsi di dottorato oltre il periodo di godimento dell'assegno.

Art. 13

Risoluzione del rapporto

Il contratto può essere risolto in esecuzione di deliberazione del Consiglio di Dipartimento interessato, in caso di grave inadempienza agli obblighi contrattualmente assunti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

DIPARTIMENTO 3 - DIDATTICA - AREA UFFICI DIDATTICA

SETTORE II - DOTTORATI, ASSEGNI DI RICERCA, BORSE DI STUDIO, TIROCINI DI RICERCA

Il contratto si risolve automaticamente nelle seguenti ipotesi:

- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo di 10 giorni;
- violazione del regime delle incompatibilità stabilite dall'art. 8 del regolamento;
- valutazione negativa dell'attività di ricerca svolta espressa dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 14

Pubblicità

Il bando relativo alla presente procedura selettiva sarà pubblicato mediante affissione all'albo ufficiale dell'Università degli Studi dell'Aquila nonché sul sito internet:

- dell'Ateneo (<http://www.univaq.it/section.php?id=766>)
- del MIUR (<http://bandi.miur.it>)
- dell'Unione Europea (<http://ec.europa.eu/euraxess>)

Art. 15

Restituzione della documentazione

I candidati possono richiedere, entro tre mesi dal termine di espletamento della procedura di valutazione comparativa, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata a questa Università.

Trascorso tale termine questo Ateneo non è più responsabile della conservazione e restituzione della predetta documentazione.

Art. 16

Responsabile del procedimento

Ai sensi del disposto dell'art. 5 della legge 07.08.1990, n. 241, è nominato responsabile del procedimento il Responsabile del Settore II Dottorati, Assegni di ricerca, Borse di studio, Tirocini di Ricerca – Università degli Studi dell'Aquila – via G. Falcone n. 25 - 67100 L'Aquila.

Art. 17

Rinvio Normativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono le disposizioni previste dalle normative citate in premessa.

L'Aquila 17.10.2011

f.to IL RETTORE

Data Pubblicazione Albo: 19.10.2011

Data Scadenza: 18.11.2011